

COMUNE DI VALPRATO SOANA

CAP. 10080 PROVINCIA DI TORINO TEL. 0124/812908 -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 219 - 2017

del 27.12.2017

OGGETTO: Appalto Pubblico di Lavori. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di: "Sciovia monoposto a fune alta AS487 Piamprato Paese – Revisione per proseguimento vita tecnica". CUP: H89B17000020006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è volontà dell'Amministrazione comunale realizzare i lavori di "Sciovia monoposto a fune alta AS487 Piamprato Paese – Revisione per proseguimento vita tecnica" per un importo complessivo pari a € 230.000,00 così come di seguito distinto è stato approvato con delibera di G.M. n. 55 del 18.12.2017;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il "Codice", in particolare:
- l'articolo 38 per il quale non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
 - l'articolo 37, comma 4, ai sensi del quale nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 150.000 euro, *"Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso ((le province, le città metropolitane ovvero)) gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"*;
 - l'art.32, comma 2 e 3, del "Codice"i quali prevedono che:
 - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- la selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal "Codice";
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 60, comma 1, il quale prevede che nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte, trasmesse in risposta a un avviso di indizione di gara, è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
- l'art. 36, comma 9, ai sensi del quale nelle procedure ordinarie e per i contratti sotto soglia, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, sempre del "Codice", i termini minimi stabiliti dal superiore art. 60, possono essere ridotti fino alla metà;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione, ed in particolare il quarto comma;
- l'articolo 97 sulle offerte anormalmente basse, ed in particolare il secondo ed ottavo comma;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art. 3, comma 1, lettera sss), del "Codice", il quale stabilisce che le "procedure aperte" sono le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- che il legislatore ha riunito in un unico testo normativo (Codice) le disposizioni concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, assoggettando ogni appalto alla medesima disciplina generale, adottando nel contempo, per le procedure di scelta del contraente, la tripartizione comunitaria distinguendole in procedure aperte, ristrette e negoziate;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, ai sensi del "Codice", deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità;

Per quanto sopra premesso visto e considerato, così come dettato dal quadro giuridico e normativo vigente ed in conformità con i citati criteri di efficacia ed economicità cui deve uniformarsi l'attività della P.A., nel caso specifico si ritiene opportuno addivenire all'affidamento dei lavori de quo mediante procedura aperta di cui al citato art. 60 del

"Codice", decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara nell'Albo Pretorio Comunale, così come previsto dal nono comma dell'art. 36 del "Codice";

Considerato che le stazioni appaltanti, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, relative alla remunerazione di specifici servizi, al fine di individuare la migliore offerta in gara possono utilizzare come criterio di selezione delle offerte:

a) il criterio del prezzo più basso, quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate. In tale ipotesi occorre definire puntualmente nelle specifiche tecniche le caratteristiche dell'appalto e i livelli qualitativi dello stesso in maniera puntuale e ben dettagliata, di guisa i concorrenti dovranno indicare il prezzo migliore al quale s'impegnano a svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto, esattamente secondo le modalità e lo standard qualitativo chiesti dalla stazione appaltante;

b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in questo caso la valutazione delle offerte verterà su una pluralità di elementi (parte tecnica e economica), il cui peso ponderale dovrà essere preventivamente individuato dalla stazione appaltante. Il prezzo sarà uno di tali elementi (parte economica), unitamente ad altri, scelti dalla stazione appaltante tra quelli elencati in via esemplificativa all'art.95, del "Codice", quali la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, ecc. In tale ipotesi la stazione appaltante individua le 4 caratteristiche minime delle prestazioni oggetto dell'appalto, sulla cui base i concorrenti definiscono un progetto tecnico da offrire (parte tecnica);

Visto il progetto esecutivo, redatto per la realizzazione dell'opera pubblica in argomento, approvato con delibera di G.M. n. 55 in data 18.12.2017, sopra citata, che forma l'oggetto della prestazione ed il contenuto progettuale dei lavori da realizzare, così come previsto dagli articoli che compongono la Parte II, Titolo II, Sezione IV del DPR 207/10;

Considerato che:

- trattasi di lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente standardizzate e per le quali, con il progetto esecutivo sopra citato, sono già state ben individuate e definite le caratteristiche qualitative/quantitative e le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto e quindi non occorre acquisire proposte tecniche migliorative da parte dei concorrenti al fine di scegliere la soluzione ottimale mediante la valutazione dell'aspetto qualitativo delle offerte;
- il presente appalto ha per sua natura un contenuto agevolmente predeterminabile e si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate;
- la scelta del "prezzo più basso", per il caso in argomento, non è contrastante con il quadro normativo e giuridico, con il canone generale del buon andamento dell'amministrazione e con quello della "par condicio" tra i concorrenti e soprattutto rispetta i dettami imposti dal citato quarto comma dell'art. 95 del "Codice";
- la scelta, come criterio di aggiudicazione, del "minor prezzo" si appalesa adeguata all'oggetto e alle caratteristiche del presente appalto anche in ragione delle superiori motivazioni;

Visto il testo vigente del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

Vista la normativa regionale di riferimento;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto infine il "Codice";

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ai sensi delle norme legislative e regolamentari sopra citate,

DETERMINA

1.

Dare atto che la premessa di cui sopra, con quanto in essa contenuto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.

Nel rispetto dei principi dettati dal "Codice" (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità), provvedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante gara nella forma della Procedura Aperta, così come previsto dal combinato disposto dagli artt. 60, comma primo, e 79.

3.

Fissare come criterio di aggiudicazione, per la scelta dell'offerta migliore, quello del minor prezzo di cui all'art. 95, quarto comma lett. a), del "Codice". Unicamente al minor prezzo o al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi del combinato disposto dall'art. 95, quarto comma, e 97, ottavo comma del "Codice", pertanto l'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che praticherà il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, secondo comma 2, del "Codice". Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci, nella presente procedura non trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art.97 del "Codice". Comunque la facoltà di esclusione automatica di cui sopra non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Si precisa che non si terrà conto, in alcun modo, delle eventuali cifre decimali oltre la quarta

4.

Dare atto che il progetto esecutivo, redatto per la realizzazione dell'opera pubblica in argomento, approvato con delibera di G.M. n. 55/2017, sopra citata, forma l'oggetto della prestazione ed il contenuto progettuale dei lavori che con l'attivazione della presente procedura s'intendono realizzare, così come previsto dagli articoli che compongono la Parte II, Titolo II, Sezione IV del DPR 207/10.

5.

Dare atto altresì che il termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara, nella fattispecie disciplinato dal combinato disposto dall'art. 60, primo comma, e 79 del "Codice", non deve essere inferiore alla citata norma legislativa ovvero a giorni trentacinque, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara nell'Albo Pretorio Comunale.

6.

Per quanto attiene il superiore punto 5, a garantire l'accesso libero, diretto e completo, (a decorrere dai termini di decorrenza degli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), al capitolato d'oneri e ad ogni altro documento complementare (necessario per la stima del costo), precisando nel bando stesso l'indirizzo internet (profilo committente) presso il quale tale documentazione è accessibile.

7.

Dare atto altresì che:

- Trattasi di contratto pubblico di appalto avente ad oggetto l'acquisizione di lavori, così come definito dall'art.3, comma 1, lettera dd) del "Codice";
- Il presente contratto pubblico di lavori è da ritenersi sotto soglia, così come definito dagli artt.3, comma 1, lettera ff) e 36 del "Codice";
- Trattasi di appalto a corpo così come definito dal l'art. 3, comma 1, lettera dddd) del "Codice", pertanto il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;
- L'oggetto del contratto è il seguente: "Lavori di "Sciovia monoposto a fune alta AS487 Piamprato Paese – Revisione per proseguimento vita tecnica" di cui al progetto approvato con delibera di G.M. n. 55 del 18.12.2017".
- La forma che dovrà assumere il contratto è la seguente: contratto pubblico amministrativo con modalità elettronica ai sensi del tredicesimo comma dell'art.32, comma 14, del "Codice";
- Le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara e negli elaborati progettuali;
- L'importo complessivo di € 230.000,00 trova copertura finanziaria così come nella premessa indicato e dovrà essere mantenuto fino all'approvazione degli atti finali ovvero del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

8.

Dare mandato alla Centrale Unica di Committenza costituita presso l'Unione Montana Valli Orco e Soana di eseguire le incombenze legate all'espletamento della gara, per addivenire all'affidamento della presente procedura.

9.

Ai sensi del Provvedimento del Segretario Generale e così come previsto dall'art.1, trentaduesimo comma, della L. 6 novembre 2012, n.190, pubblicare, per giorni quindici, la presente determinazione:

γ All'Albo Pretorio on-line;

γ Presso il sito web istituzionale o "profilo committente", indicato al punto 1 dell'allegato bando, alla voce bandi e gare.

10.

Ai sensi dell'art. 29, del "Codice", pubblicare il presente provvedimento, sul sito informatico di questa stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco arch. BOZZATO

.....

Visto per la regolarità contabile della presente determina , attestante la relativa copertura finanziaria , ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

13 GEN. 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco arch. BOZZATO

.....

Publicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal.....

3 GEN. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Antimina/ dr.ssa MANCINO)

.....

